

Allegato "C" all'atto rep. n. 82438/42520

S T A T U T O

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un'associazione, disciplinata dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore" (CTS), nonché dalle norme del codice civile in materia, denominata **"ASSOCIAZIONE ART FOR CHILDREN AND MOTHERS ENTE FILANTROPICO"**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sacile (PN), in viale Pietro Zancanaro n. 44, e l'eventuale modifica dell'indirizzo, deliberata dall'assemblea nell'ambito del territorio comunale, non comporta modifica dello statuto. L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

L'associazione ha durata illimitata.

La denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale, delineata nell'articolo successivo, a favore di enti nazionali e/o esteri che salvaguardino i bambini e le madri bisognosi di sostegno economico in considerazione della loro situazione di svantaggio.

Art. 3 – Oggetto

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. N. 117/2017, le finalità indicate all'articolo precedente verranno perseguite svolgendo l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 117/2017, ossia l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Nello svolgimento dell'attività l'Associazione potrà:

- organizzare aste pubbliche di opere d'arte preventivamente donate da artisti e collezionisti;
- organizzare incontri, manifestazioni e conferenze;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà esercitare infine anche attività di **raccolta fondi**, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Democraticità e gratuità

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, o degli aderenti agli enti associati, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 5 – Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che presentino espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di socio dalla data di presentazione della domanda stessa.

Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può ricorrere al giudizio dell'Assemblea secondo le regole stabilite dal presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Associazione stessa e il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Presidente riceva la relativa notifica di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire l'Assemblea dei Soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia della stessa.

Il diritto di voto si acquista decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, hanno diritto a un voto e possono essere sia elettori attivi che passivi.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il socio che non provvede al pagamento entro tale data è considerato moroso e perde temporaneamente i propri diritti sociali. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza del pagamento, senza che il versamento sia stato effettuato, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio per morosità.

Il versamento della quota associativa è a fondo perduto, non è ripetibile né rivalutabile. Pertanto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, recesso o esclusione del socio dall'Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato alla stessa Associazione a qualsiasi titolo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per eseguire l'incarico.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo,

l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti.

Capo I

Dell'Assemblea dei soci

Art. 7 – Modalità di convocazione

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail) in cui è precisato l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'orario e il luogo della riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "*link*" tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Art. 8 – Intervento dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Ciascun socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo, mediante regolare delega scritta.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe qualora l'Associazione abbia un numero di soci inferiore alle cinquecento unità. In caso contrario, il numero massimo delle deleghe che uno stesso socio può raccogliere è elevato a cinque.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi non oltre trenta giorni dalla data della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La data e l'orario della seconda convocazione devono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dà incarico a

un Segretario di redigere i verbali dell'Assemblea.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approva eventuali regolamenti, incluso quello dei lavori assembleari.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, presenti di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria ha il compito specifico di deliberare su:

- a) modifiche allo Statuto, con proposte che possono essere presentate da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, ove la delibera è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Capo II

Del Consiglio Direttivo

Art. 11 – Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in maggioranza nominati fra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica un triennio, i suoi membri possono essere rieletti, e nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di decesso o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano via via i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Qualora il numero dei consiglieri, per qualunque motivo, si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 12 – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in base alle esigenze della buona amministrazione, quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno due consiglieri, con richiesta scritta e motivata.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso scritto (anche tramite sistemi elettronici) indicante gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono essere svolte anche tramite il sistema della audio-video conferenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Nel caso in cui le mozioni su cui decidere siano più di una, il Consiglio delibera a maggioranza relativa e anche in tal caso, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

I consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Compiti

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare all'interno dell'organo il presidente, vicepresidente e segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- può incaricare persone di comprovata esperienza per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone il relativo trattamento economico;

- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

Art. 14 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio Direttivo che è il legale rappresentante dell'Associazione, rappresenta quest'ultima di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa e rappresenta altresì il Consiglio Direttivo e l'Associazione tutta di fronte a terzi.

Capo III

Dell'Organo di controllo

Art. 15 – Composizione e funzioni

E' prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da al-

meno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo IV

Dell'Organo di Revisione legale dei conti

Art. 16 – Composizione e funzioni

È prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.Lgs. 117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, co. 6, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

DEL PATRIMONIO, DELL'ESERCIZIO SOCIALE, DEI BILANCI E DEI LIBRI SOCIALI

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente correlate e connesse.

L'Associazione si impegna, nei casi e nelle forme previste dalla legge, a pubblicare eventuali emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti a chi riveste cariche sociali, nonché agli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collabo-

ratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 20 – Libri sociali e registri

Sono istituiti i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze delle Assemblee;
- c) libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
- d) libro Inventari.

È altresì istituito il Registro dei Volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività non occasionale spontanea e gratuita in favore dell'Associazione.

I soci possono esaminare i libri e registri sociali con istanza al Consiglio Direttivo che delibera tutelando il diritto alla riservatezza di associati e volontari.

TITOLO VI

DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore agli specifici limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VII

DELLO SCIoglimento E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 – Modalità

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Regolamenti

A integrazione e specificazione delle norme statutarie e nell'ottica del miglioramento e sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire specifici regolamenti da proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nella provincia di Pordenone.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative, norme e regolamenti vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Michele Feltrin

F.to Gaspare Gerardi